

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione 11 aprile 2007 in quanto concede al ricorrente un solo punto di priorità supplementare a titolo dell'esercizio di promozione 2003, per un totale di due punti di priorità e 23 punti complessivi, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 11 aprile 2007 in quanto concede al ricorrente un solo punto di priorità supplementare a titolo dell'esercizio di promozione 2003, per un totale di due punti di priorità e 23 punti complessivi, e condannare la convenuta al risarcimento del danno;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per un importo pari a EUR 5 000;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2008 — Wilms/Commissione**(Causa F-24/08)**

(2008/C 116/65)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Günter Wilms (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Avv. M. van der Woude, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione 17 aprile 2007 in quanto non concede al ricorrente nessun punto di priorità supplementare a titolo dell'esercizio di promozione 2003, per un totale di un punto di priorità e 19 punti complessivi, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 17 aprile 2007 in quanto non concede al ricorrente nessun punto di priorità supplementare a titolo dell'esercizio di promozione 2003, per un totale di un punto di priorità e 19 punti complessivi, e la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per un importo pari ad almeno 5 000 euro;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2008 — Valero Jordana/Commissione**(Causa F-25/08)**

(2008/C 116/66)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Avv. M. van der Woude, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione 17 aprile 2007 in quanto non concede al ricorrente nessun punto di priorità supplementare a titolo dell'esercizio di promozione 2003.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 17 aprile 2007 in quanto non concede al ricorrente nessun punto di priorità supplementare a titolo dell'esercizio di promozione 2003;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per un importo pari a euro 5 000;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 25 febbraio 2008 — Buendía Sierra/Commissione**(Causa F-26/08)**

(2008/C 116/67)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: José Luis Buendía Sierra (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. van der Woude, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione 11 aprile 2007 in quanto concede al ricorrente un solo punto di priorità supplementare a titolo dell'esercizio di promozione 2003, per un totale di due punti di priorità ed un numero complessivo di 21 punti, e che rifiuta implicitamente la sua promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2003, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

- L'annullamento della decisione 11 aprile 2007 in quanto concede al ricorrente un solo punto di priorità supplementare a titolo dell'esercizio di promozione 2003, per un totale di due punti di priorità ed un numero complessivo di 21 punti, e che rifiuta implicitamente la sua promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2003, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per un importo pari a EUR 5 000;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

- condannare la Corte dei conti a convertire tale abbuono di anzianità in un'integrazione del trattamento pensionistico del ricorrente pari a euro 1 232,32 mensili;
- condannare la Corte dei conti a risarcire il danno economico sofferto dal ricorrente, valutato al giorno del deposito del presente ricorso come pari a euro 32 040,32 (ossia un lucro cessante, per il ricorrente, pari a euro 1 232,32 mensili, a decorrere dal giorno del suo collocamento a riposo, avvenuto il 1° gennaio 2006, sino al 1° marzo 2008);
- condannare la Corte dei conti a risarcire il danno morale sofferto dal ricorrente per più di 14 anni, lasciandone la determinazione concreta alle parti, in via amichevole;
- condannare la Corte di conti europea alle spese.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — Pouzol/Corte dei conti**(Causa F-28/08)**

(2008/C 116/68)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Michel Pouzol (Combaillaux, Francia) (rappresentanti: Avv.ti D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccinino, avocats)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione della Corte dei conti 29 novembre 2007, nonché delle proposte effettuate al ricorrente il 10 maggio 2007 riguardanti il trasferimento dei diritti pensionistici maturati in Francia e, pertanto, il riconoscimento al ricorrente di un abbuono di anzianità di servizio ai fini della pensione integrativa pari a 6 anni, 10 mesi e 1 giorno, oppure un abbuono globale di anzianità di servizio a fini pensionistici pari a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni, da convertire in un'integrazione del trattamento pensionistico. Dall'altro, la condanna della convenuta a risarcire il danno economico e morale sofferto dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Corte dei conti 29 novembre 2007, nonché le proposte effettuate al ricorrente il 10 maggio 2007;
- riconoscere al ricorrente un abbuono di anzianità di servizio ai fini della pensione integrativa pari a 6 anni, 10 mesi e 1 giorno, oppure un abbuono globale di anzianità di servizio a fini pensionistici pari a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni;

Ricorso proposto il 3 marzo 2008 — Y/Commissione**(Causa F-29/08)**

(2008/C 116/69)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Y (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhöest, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione 24 maggio 2007 di licenziare il ricorrente, agente contrattuale, a causa della sua condotta nel servizio, che si asserisce insufficiente, e il risarcimento del danno morale e materiale.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione 24 maggio 2007 avente ad oggetto il licenziamento del ricorrente, agente contrattuale;
- se necessario, annullare la decisione esplicita della Commissione 16 novembre 2007 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente in data 31 agosto 2007 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto;
- condannare la Commissione ad erogare al ricorrente la retribuzione che egli avrebbe continuato a percepire se l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non avesse posto fine prematuramente e illegittimamente al suo contratto, nonché tutte le indennità cui egli ha diritto;